

*Cessione del ramo di azienda e sequestro conservativo: periculum in mora in relazione all'infruttuoso esercizio dell'azione revocatoria*

Tribunale di Lecce, 17 aprile 2014. Presidente, estensore Rossana Giannaccari.

**Tutela cautelare - periculum in mora – elementi obiettivi - elementi soggettivi – rilevanza alternativa - configurabilità**

*Il requisito del periculum in mora va desunto, anche alternativamente, o da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, o da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata.*

**Sequestro conservativo – cessione del ramo d'azienda - periculum in mora - elemento oggettivo e/o soggettivo - comportamento del cedente e del cessionario - rilevanza**

*Nel caso di cessione del ramo d'azienda, quando sia richiesto un sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2°, c.c. - la cui finalità è quella di impedire che l'alienazione del bene da parte del terzo renda infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria - sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del periculum in mora vanno valutati in relazione al comportamento del cedente e del cessionario; il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non determinando alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori procedenti, rendendo il bene oggetto dell'atto dispositivo assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione.*

*(Massime a cura di Antonio Ivan Natali - riproduzione riservata)*

TRIBUNALE DI LECCE  
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei sottoscritti magistrati

Dott.ssa Rossana Giannaccari	Presidente estensore
Dott.ssa Federica Sterzi Barolo	Giudice
Dott. Maurizio Rubino	Giudice

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 7.3.2014

esaminati gli atti  
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al N. 8731/2013

TRA

K. E S.a.s rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS

E

A. s.r.l. rappresentato e difeso dall'Avv. OMISSIS

La K- E. s.as. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Giudice di Lecce del 13.2.2013 che ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo in corso di causa degli impianti fotovoltaici, dei beni mobili registrati e delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alla società, per carenza del periculum in mora

Deduce la reclamante:

- di essere creditrice della A. s.r.l. in liquidazione, giusta sentenza del Tribunale di Lecce del 16.10.2013, della somma di € 30.120,00 oltre interessi legali dal 10.4.2009, dell'ulteriore somma di 10.000,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo e delle spese di lite ammontanti ad € 5190,00 oltre accessori;
  - in data 31.12.2012, con atto per notar C. F., l'A. s.r.l. conferiva all'A. s.r.l. il ramo d'azienda comprendente tutti i rapporti contrattuali, i beni materiali, strumentali, gli arredi e le rimanenze, oltre alle passività aziendali secondo la relazione giurata del dott. L. Lezzi allegata all'atto di cessione del ramo d'azienda;
  - in data 13.5.2013 l'A. s.r.l. veniva posta in liquidazione;
  - la K- E. s.a.s nel luglio 2013 promuoveva nei confronti dell' A. E. azione revocatoria volta a dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione del ramo d'azienda;
  - nell'ambito del giudizio per revocatoria chiedeva il sequestro conservativo dei beni dell'A. s.r.l.;
    - il giudice della cautela rigettava il ricorso per assenza del periculum, non sussistendo la prova di sottrazioni o alienazioni da parte della società cessionaria;
    - il provvedimento va censurato perchè non tiene del comportamento della società cedente e dei collegamenti con la cessionaria, in quanto l'amministratore dell'A. s.r.l. , M. è socio della cedente ed il C., socio di maggioranza della cessionaria, era responsabile tecnico della cedente.
- Si costituiva la A. s.r.l. ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per non essere stato proposto anche nei confronti dell'A. s.r.l. Nel merito insisteva nel rigetto del reclamo.

All'udienza del 7 marzo 2014, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo, per essere stata proposta solo nei confronti della società cessionaria e non della cedente; osserva il collegio che, essendo la cessionaria titolare esclusiva dei beni di cui si chiede il sequestro preventivo, la notifica del reclamo alla cedente costituisce mera litis denunciatio, inidonea a produrre decadenze procesuali.

Va altresì ritenuto ammissibile il sequestro conservativo sul bene oggetto di revocatoria alienato a terzi, giacché la finalità conservativa, che è sottesa all'esperimento dell'azione revocatoria, ben può essere assicurata in via cautelare attraverso il più incisivo rimedio del sequestro

conservativo di cui all'art. 2905, c.c.( Tribunale Brescia sez. II , 19/01/2012 in Redazione Giuffrè 2012 )

Quanto al *fumus boni iuris*, osserva il collegio che, da una deliberazione sommaria degli atti emerge che l'A. era consapevole che la cessione del ramo d'azienda da parte dell'A. s.r.l. cagionasse un pregiudizio alle ragioni creditorie della K- E. in quanto:

- il credito della K- E. era sorto prima dell'atto dispositivo anche se non risulta espressamente tra i debiti trasferiti all'A. s.r.l. nell'atto di cessione del ramo d'azienda; infatti, nonostante la sentenza di accertamento dell'entità del credito sia stata emessa il 16.10.2013, il giudizio risultava già pendente alla data dell'atto dispositivo (31.12.2012) ed era già stata effettuata ATP;

- il pregiudizio al creditore si evince dalla circostanza che il patrimonio dell'A. s.r.l. , posta in liquidazione dopo la cessione del ramo d'azienda ( 13.5.2013) è divenuto insufficiente per soddisfare le ragioni del creditore;

- l'A. s.r.l. era consapevole di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della K E. in quanto l'amministratore della cessionaria era socio della cedente ed il socio di maggioranza della cessionaria era responsabile tecnico della cedente.

Ai fini della configurabilità del *periculum*, ritiene il collegio che sussista, in favore della reclamante, il "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito". In sede di interpretazione di tale ultimo elemento, la giurisprudenza ha sempre affermato che il requisito del *periculum in mora* va desunto, anche alternativamente, o da elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, o da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata.

Nel caso del sequestro conservativo ex art. 2905, comma 2°, c.c. - la cui finalità è quella di impedire che l'alienazione del bene da parte del terzo renda infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria - sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del *periculum in mora* vanno valutati in relazione al comportamento del cedente e del cessionario (Tribunale Nola sez. I , 04/01/2013 in Redazione Giuffrè 2013). È noto, infatti, che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, né alcun effetto direttamente traslativo nei confronti dei creditori, bensì soltanto l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori precedenti, rendendo il bene oggetto dell'atto dispositivo assoggettabile all'azione esecutiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta disposizione.

Nel caso in esame, va evidenziato che M., socio dell'A. s.r.l. è l'attuale amministratore dell'A. s.r.l. , avente lo stesso oggetto sociale e la stessa sede della società cedente. Inoltre, C., socio della cessionaria, era responsabile tecnico della cedente, a riprova della circostanza che l'A. s.r.l. costituisce promanazione diretta dell'A. s.r.l. Poiché il comportamento pregresso tenuto dai i rappresentanti degli organi sociali della cedente è stato consapevolmente volto al depauperamento della società, è presumibile che le medesime persone fisiche, che rappresentano la cessionaria, possano compiere atti dispositivi del patrimonio. In definitiva, il comportamento delle persone fisiche nella

gestione societaria va valutato con un giudizio "ex ante", considerando gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni

Poichè gli organi sociali della cedente hanno posto in essere un'operazione volta a diminuire la garanzia patrimoniale del creditore, sussiste senza dubbio il fondato timore che anche la cessionaria, rappresentata dall'amministratore già socio della cedente, possa porre atti di dismissione del patrimonio. Va inoltre sottolineato, ai fini della sussistenza del periculum, la circostanza che la società cedente, dopo aver disposto della quasi totalità dei beni, è stata posta in liquidazione, rendendo di fatto impossibile il soddisfacimento della pretesa creditoria sul proprio patrimonio.

Infine, la natura dei beni facenti parte del patrimonio della società cessionaria, beni mobili e beni mobili registrati, sono tali da farne presumere la comoda sottrazione alla garanzia generica, attraverso atti di disposizione immediatamente attuabili e non sottoposti ad alcuna forma di pubblicità costitutiva (Tribunale Napoli 20/11/2002, Fall. soc. Comec C. Riccardi e altro in Giur. merito 2003, 2429)

Quanto all'oggetto del sequestro, va osservato che, mentre nel sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. il richiedente non è tenuto ad indicare il bene o i beni da sottoporre al vincolo ma solo l'ammontare del credito per cui agisce, nel caso di cui all'art. 2905 comma 2 c.c. il sequestro conservativo ha come oggetto un bene determinato. Nel caso in esame, i beni da sottoporre a sequestro sono quelli oggetto della cessione del ramo d'azienda e devono essere pertanto esclusi gli impianti fotovoltaici; le somme di denaro maturate sui conti correnti in data anteriore al 31.12.2012 sono relative ai c/c B. N. 12797 fino all'importo di € 2.603,33 e della B. c/c N. 7291 fino all'importo di €16.762,18

Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito

P.Q.M.

il Tribunale di Lecce, in sede di reclamo così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione il reclamo e per l'effetto dispone il sequestro dei beni indicati al punto B del ricorso per sequestro conservativo nonchè dei seguenti conti correnti:

- c/c B. N. 12797 fino all'importo di € 2.603,33;

- c/c B. N. 7291 fino all'importo di €16.762,18

2) spese al giudizio di merito

Lecce, 17 aprile 2014.